

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 1949

(43^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

(Approvazione)

« Istituzione di un sopra-prezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacoli, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali » (N. 704-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) . . . Pag. 313

« Firma dei tipi di frazionamento catastale » (N. 713) 315

« Modificazioni dei dazi doganali sui tabacchi lavorati » (N. 736) 315

(Discussione e approvazione)

« Emissione di Buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959 » (N. 741 - Urgenza):

PRESIDENTE	316, 317, 318
FORTUNATI	316, 317
ZOLI	317
OTTANI	317

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Braccesi, De Gasperi, Fortunati, Li Causi, Mancinelli, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Reale

Vito, Ruggeri, Ricci Federico, Salomone, Salvi, Sanna Randaccio, Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli, Zotta.

È altresì presente l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze.

RUGGERI, segretario, dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un sopra-prezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacoli, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali » (N. 704-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un sopra-prezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacoli, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali ».

Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli emendati o aggiunti dalla Camera dei deputati, dei quali do lettura:

Art. 1.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonchè nei giorni 26 dicembre 1949, 6 gennaio e 11 febbraio 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive

con o senza scommesse, nella misura seguente:

	Sopraprezzo
sul biglietto al lordo del diritto erariale:	
da oltre 50 lire fino a lire 200. . . L.	10
da oltre 200 lire fino a lire 400. . . »	20
da oltre 400 lire fino a lire 800. . . »	60
da oltre 800 lire fino a lire 1000. . . »	100
oltre lire 1000 »	150

Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Art. 2.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sopraprezzo di lire 500 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco, per il periodo decorrente dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 1950. Il medesimo sopraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessere di abbonamento o di tessere di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sopraprezzo di cui al presente articolo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata e sarà distribuito ai sensi delle lettere a) e b) del successivo articolo 3.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

(È approvato).

Art. 3.

Il sopraprezzo di cui al precedente articolo 1, da registrarsi nella distinta giornaliera d'incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società Italiana Autori ed Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società Italiana Autori ed Editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello

della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati:

a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

b) nella misura di quattro quinti al Fondo nazionale di soccorso invernale amministrato dal Comitato Centrale per il soccorso invernale.

Dei detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società Italiana Autori ed Editori.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(È approvato).

Art. 7.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del fondo di cui al precedente articolo 6, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:	
biglietti d'importo fino a lire 100	L. 10
biglietti d'importo da lire 101 a	
lire 200	» 20
biglietti d'importo da lire 201 a	
lire 500	» 40
biglietti d'importo da lire 501 a	
lire 1000	» 80
biglietti d'importo superiore alle	
lire 1000	» 120

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo . . . lire 5

(È approvato).

Art. 8.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'articolo 7 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pallastrelli ed altri: « Firma dei tipi di frazionamento catastale » (N. 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Firma dei tipi di frazionamento catastale » (713).

Poichè nessuno domanda di parlare, do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, è così modificato nel primo capoverso:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo professionale ».

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni dei dazi doganali sui tabacchi lavorati » (N. 736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dei dazi doganali sui tabacchi lavorati » (736).

Poichè nessuno domanda di parlare, do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Alla voce n. 115-b della tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
115 b)		Tabacchi: lavorati:			
	212	1. Sigarette	Kg.	15.000	—
	213	2. Sigari Manilla, Avana, uso Avana e altri sigari di qualità superiore	»	15.000	—
	214	3. Sigari comuni	»	8.000	—
	215	4. Trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana.	»	10.000	—
	216	5. Trinciati, altri	»	6.000	—
	217	6. Tabacchi da fiuto	»	2.000	—
	218	7. Altri	»	2.000	—
		(Nota invariata)			

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959** » (N. 741-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Emissione di Buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il provvedimento è di una certa importanza, in quanto il 15 febbraio, il 1° aprile e il 15 settembre 1950, il 15 aprile e il 15 settembre 1951 vengono a scadere Buoni del Tesoro per un complesso di varie decine di miliardi e si tratta di evitare che il Tesoro debba rimborsarli. Contemporaneamente inoltre si pensa ad un tentativo di consolidamento del debito fluttuante, che si aggira sugli 800 miliardi e che non può non preoccupare il Ministro del tesoro. Pertanto è da augurarsi che il tentativo riesca. Questa emissione è prevista con una copertura non in denaro fresco, ma di buoni ordinari che vengono a scadere o di buoni novennali, che devono essere convertiti in nuovi buoni novennali al tasso del 5 per cento ed al prezzo di lire 97,50 per ogni cento lire di capitale. Una certa agevolazione è data dal fatto che si darebbe il primo semestre anticipato, di modo che al sottoscrittore può essere già pagato l'interesse. I buoni che non sono scaduti danno inoltre la possibilità di incassare i premi che non sono ancora prescritti. C'è però un punto che non è chiaro ed è la facoltà che il Ministro si riserva di stabilire la valutazione dei buoni del Tesoro poliennali ed ordinari, con scadenza negli anni 1950-1951 per i primi, ed emessi il 31 dicembre 1949 per i secondi. Ho parlato poco fa con l'onorevole Sottosegretario per il tesoro e credo che la Commissione non avrà nessuna difficoltà di approvare questa facoltà, purché sappia in che cosa precisamente consista e, se è possibile, che se ne faccia un cenno nella stessa legge. Io proporrei quindi l'approvazione dell'intero disegno di legge con questa riserva relativamente alla suddetta facoltà.

Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, scadenti il 1° aprile 1959, nei tagli da lire cinquemila, diecimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila e un milione.

I buoni fruttano l'interesse annuo del 5 per cento pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

(È approvato).

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo 1 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di febbraio di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° aprile successivo:

primo numero estratto, lire dieci milioni;

quattro successivi numeri estratti, per ciascuno, lire cinque milioni;

venti successivi numeri estratti, per ciascuno, lire un milione.

In totale, premi n. 25 per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

FORTUNATI. Vorrei fare a questo proposito una osservazione: se per caso si sottoscrivono 19 miliardi, quante saranno le serie?

PRESIDENTE. Si ha una serie per ogni 10 miliardi o frazione di 10. Non deve pertanto sussistere alcuna preoccupazione da parte del senatore Fortunati, in quanto i Consorzi di emissione danno questa tranquillità.

Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

I titoli, gli interessi e i premi di cui alla presente legge sono esenti:

a) da ogni imposta reale presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

d) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

FORTUNATI. Per quanto riguarda l'ultimo comma di questo articolo, mi sembra che esso dia luogo ad equivoci. Poichè è prevista una dichiarazione annua nella quale si devono specificare tutte le fonti di reddito, sembrerebbe per l'ultimo comma dell'articolo 3, che in questa dichiarazione non si avrebbe l'obbligo di denunciare i titoli di cui al presente disegno di legge.

ZOLI. Chiarisco subito il dubbio dell'onorevole Fortunati: l'ultimo comma di questo articolo non è equivoco per la semplice ragione che con esso si concede l'esenzione da ogni imposta reale presente e futura, mentre nella dichiarazione annua del reddito la denuncia è fatta anche ai fini dell'imposta personale. Bisogna inoltre fare una osservazione: la relazione ministeriale dice con molta semplicità che riguardo alla emissione dei nuovi titoli si applica l'esenzione fiscale accordata a precedenti operazioni finanziarie. Però nella relazione non è detto che per i buoni del Tesoro poliennali è la prima volta che si concede questa esenzione. Si tratta, pertanto, di una vera e propria esenzione nuova che si introduce: è questa una facilitazione di notevole portata.

OTTANI. Si potrebbe anche avanzare qualche dubbio se sia necessario alla buona riuscita dell'operazione un largheggiare così grande di esenzioni.

PRESIDENTE. Queste facilitazioni sono state fatte da coloro che hanno saggiato la situazione del mercato monetario e dei titoli e non possiamo sostituirci a loro, dato lo scopo che ci si propone. Io almeno non mi sentirei di assumerne la responsabilità.

Se non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4

L'emissione avrà luogo per pubblica sottoscrizione a partire dal 2 gennaio 1950 e terminerà il 30 aprile stesso anno.

Il collocamento dei buoni è affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

(È approvato).

Art. 5.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale salvo i conguagli di cui al successivo articolo 6.

La sottoscrizione può essere effettuata esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali con scadenza negli anni 1950 e 1951 ed in buoni del Tesoro ordinari, emessi entro il 31 dicembre 1949.

Per agevolare le operazioni relative ai buoni novennali di nuova emissione è data facoltà al Ministro per il Tesoro di anticipare, all'atto della sottoscrizione, il pagamento della prima cedola semestrale di interessi su detti buoni, scadente il 1° ottobre 1950.

(È approvato).

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sarà determinata, ai fini della sottoscrizione, la valutazione dei buoni del Tesoro poliennali ed ordinari, di cui al secondo comma del precedente articolo 5, e saranno regolati i relativi conguagli in capitale ed interessi.

E in facoltà dei sottoscrittori di richiedere il rilascio dei buoni di nuova emissione per tutta o parte delle differenze che risultassero dalle valutazioni e conguagli suddetti, integrandole fino alla concorrenza di un buono di taglio minimo.

I buoni poliennali versati in sottoscrizione dei nuovi saranno considerati estinti ad ogni effetto, salvo il diritto ai premi di cui al successivo articolo.

ZOLI. Io credo che l'articolo non vada inteso nel senso di una discrezionalità, ma esclusivamente di una determinazione obiettiva. Infatti non si dice: « sarà fissata », bensì « sarà determinata, ai fini della sottoscrizione, la valutazione dei buoni del Tesoro poliennali ed ordinari, ecc. ». In altri termini io ritengo che si sia voluto riservare al Ministro del tesoro la facoltà di fare i relativi conteggi. Per me questa espressione contenuta nel primo comma dell'articolo 6 vuol appunto riferirsi ad un criterio relativo ad un calcolo obiettivo.

PRESIDENTE. Quello che dice l'onorevole Zoli è giusto; poichè si tratta però di dare un valore anche ai buoni poliennali, sarebbe stato opportuno sapere con quali criteri sarà determinato questo valore.

FORTUNATI. Relativamente al 2° comma di questo articolo 6, secondo me esso contiene una agevolazione che non dovremmo dare in quanto i sottoscrittori, possono passare da un buono che non ha agevolazioni tributarie ad un buono che ha tali agevolazioni.

PRESIDENTE. È un'agevolazione che risponde al criterio di fare affluire denaro fresco nelle mani del Ministero del tesoro nella minor misura possibile.

Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

I buoni del Tesoro poliennali di cui al precedente articolo 5, versati in sottoscrizione, conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi già effettuati, purchè non prescritti, nonchè a quelli di cui al seguente comma.

Per i buoni poliennali stessi il sorteggio dei premi relativi alla prima scadenza successiva alla data di inizio alla sottoscrizione, avrà luogo, in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 15 dicembre 1949. I premi così sorteggiati potranno essere pagati anticipatamente soltanto per i buoni versati in sottoscrizione.

È data facoltà all'Amministrazione del Debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo

Mi sembra che il termine del 15 dicembre 1949 indicato al secondo comma di questo articolo debba essere modificato. Il disegno di legge in esame è stato presentato al Senato nella seduta del 30 novembre e quindi la Commissione non ha alcuna responsabilità. Sarebbe ad ogni modo opportuno modificare tale termine con quello del 31 dicembre 1949.

Pongo pertanto ai voti l'emendamento seguente: al 2° comma dell'articolo 7, sostituire alle parole « 15 dicembre 1949 » le parole « 31 dicembre 1949 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Chi approva l'articolo 7 con questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Al sottoscrittore mediante titoli al portatore indicati nel precedente articolo 5 sono consegnati, all'atto della sottoscrizione, a mezzo dei partecipanti al Consorzio, titoli provvisori per i quali è ammessa la procedura di ammortamento.

La consegna dei titoli definitivi sarà effettuata su presentazione dei titoli provvisori presso la Sezione di tesoreria emittente.

(È approvato).

Art. 9.

Al sottoscrittore mediante buoni del Tesoro poliennali nominativi e buoni ordinari all'ordine che, gli uni e gli altri, possono essere presentati presso qualsiasi Sezione di Tesoreria, vengono rilasciate ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli da parte degli intestatari di esse.

Tali titoli recheranno le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati in sottoscrizione, senza che occorra, al riguardo del vincolo veruna autorizzazione o formalità.

(È approvato).

Art. 10.

Tutte le garanzie costituite con titoli della specie indicate all'articolo 5 della presente legge, e dei quali sia stato effettuato il versa-

mento in sottoscrizione dei nuovi buoni, conservano la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

(È approvato).

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio, creati dalla presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico.

Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositati a garanzia in titoli del Debito pubblico dello Stato, o, comunque, investimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nei riguardi di depositi cauzionali per l'esercizio del commercio, la disposizione dell'articolo 15 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2148, riflettente l'investimento di tali depositi in rendita 5 per cento.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

(È approvato).

Art. 12.

Tutti gli atti e documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le spedizioni dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia,

esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle dalle filiali della Banca d'Italia agli Istituti ed enti consorziati, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali, analoga agevolazione si applica per il trasterimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto erariale e di altri enti.

È del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento dei titoli provvisori e di ricevute, di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

(È approvato).

Art. 13.

Il Ministro per il Tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità di esecuzione delle operazioni, di cui alla presente legge; determinerà il limite della emissione, in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; stabilirà le modalità di estrazione dei premi; provvederà alla stipula delle Convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli e fisserà le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

(È approvato).

Art. 14.

Per gli effetti dell'articolo 81 — quarto comma — della Costituzione della Repubblica, all'onere relativo alle spese di allestimento, collocamento, emissione dei nuovi titoli, anticipato pagamento della prima cedola semestrale d'interessi, nonché agli altri oneri comunque derivanti dalla presente legge, valutati in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dallo stanziamento del capitolo n. 6 dello stato di previsione della spesa

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

43ª RIUNIONE (7 dicembre 1949)

per il Ministero del tesoro relativo all'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17.